

# STATUTO CIAI 2006

**ART. 1** - E' costituita una Associazione denominata:

**"CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia – O.N.L.U.S.”**, siglabile anche come **"CIAI – ONLUS"**

La durata dell’Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

**ART. 2** – L’Associazione ha sede in Milano, Via Bordighera, 6.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere aperte sedi operative, uffici e sedi di rappresentanza in Italia ed all'estero.

**ART. 3** – L’Associazione è apertistica ed aconfessionale e non ha fini di lucro.

**ART. 4** – L’Associazione ha come finalità di promuovere il riconoscimento del bambino come persona e difenderne ovunque i diritti fondamentali alla vita, alla salute, alla famiglia, all’educazione, al gioco e all’innocenza, svolgendo la sua attività nei settori dell’assistenza sociale e della beneficenza, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Per il perseguimento dello scopo l’associazione può:

- a) Svolgere attività di solidarietà, cooperazione internazionale ed assistenza ai minori in Italia ed all’estero:
  - 1) promuovendo e realizzando progetti a breve, medio e lungo termine, aventi per finalità: la prevenzione dell’abbandono dei minori, la deistituzionalizzazione, il reinserimento familiare, l’adozione nazionale, l’affidamento familiare locale, la scolarizzazione, la promozione dello sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione, la creazione di forme di assistenza ai minori e l’attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione dell’infanzia e della donna;
  - 2) attuando programmi di formazione in Italia ed all’estero per personale volontario italiano e di cittadini dei Paesi in cui opera;
- b) Svolgere attività culturali, scientifiche e di educazione allo sviluppo atte a sensibilizzare opinione pubblica, operatori sociali ed autorità, in Italia ed all’estero, al rispetto dei diritti dei bambini ovunque siano nati, stimolando la riflessione sul bambino come soggetto di diritto, favorendo il confronto tra istituzioni e società civile e proponendo azioni dirette al rispetto dell’infanzia. A tale scopo l’Associazione intende tra l’altro:
  - 1) organizzare convegni, incontri e seminari sia in Italia che all’estero;
  - 2) realizzare corsi di formazione per famiglie ed operatori;
  - 3) allestire mostre, esposizioni e manifestazioni culturali;
  - 4) pubblicare testi per bambini ed operatori;
  - 5) gestire siti Internet dedicati;

- 6) realizzare ricerche ed attività di studio, anche collaborando con scuole ed università;
  - 7) organizzare iniziative e programmi di educazione allo sviluppo per la promozione e la difesa dei diritti dei minori;
- c) Svolgere attività di adozione internazionale trovando in Italia una famiglia per quei bambini, in reale stato di abbandono all'estero, che non abbiano possibilità di inserimento familiare nel paese d'origine, affermando l'insostituibilità della famiglia per il bambino e le deleterie conseguenze della sua permanenza in istituto, garantendo il principio fondamentale di sussidiarietà dell'adozione internazionale, superando ogni pregiudizio derivante dalla diversità dell'origine etnica e geografica, dall'aspetto fisico, dalla religione, dalla casta e classe sociale, dai costumi e dalle tradizioni, sostenendo in tal modo la paternità-maternità responsabile, biologica e non, intese entrambe come insostituibile valore sociale.
- A tale scopo intende tra l'altro:

- 1) svolgere attività di informazione, formazione, accompagnamento e supporto a favore degli aspiranti genitori adottivi anche in convenzione con le istituzioni locali;
  - 2) prendere formale incarico dagli adottanti e occuparsi dell'assistenza e dell'accompagnamento dell'intero iter procedurale in Italia e all'estero fino a realizzazione dell'adozione, previa verifica delle concrete possibilità di adozione;
  - 3) organizzare colloqui ed incontri di sostegno post-adottivo;
  - 4) realizzare attività di approfondimento post-adottivo, favorendo lo scambio di esperienze tra le famiglie, aiutandole e sostenendole nell'esperienza adottiva;
  - 5) collaborare, tramite i propri referenti all'estero, con le autorità straniere, gli operatori ed i partner nei paesi d'origine dei bambini al fine di promuovere la cultura dell'adozione ed attuare gli interventi previsti dalla normativa e quelli ritenuti opportuni, nell'interesse dei minori adottabili, per l'espletamento corretto della procedura adottiva
- d) Al fine di realizzare le attività di cui ai commi a), b) e c) del presente articolo, l'associazione può tra l'altro:
- 1) aderire ad altri enti, coordinamenti, organismi, gruppi di lavoro, anche internazionali, aventi scopi o finalità analoghe;
  - 2) affiancare l'operato delle istituzioni italiane e straniere e collaborare con tutti coloro che si adoperano al fine di ottenere legislazioni locali, accordi bilaterali e convenzioni internazionali, garantiste dei diritti dei minori;
  - 3) partecipare a conferenze ed eventi in Italia ed all'estero mantenendo aperto il dialogo con istituzioni e realtà del privato sociale;
  - 4) denunciare a qualsiasi livello ogni possibile forma di violazione dei diritti dei bambini;
  - 5) collaborare con istituzioni, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative, associazioni ed enti, sia a livello nazionale che internazionale, per le finalità sopra enunciate;
  - 6) provvedere all'informazione dei propri soci con comunicazioni interne;

- 7) curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le attività in corso;
- 8) organizzare attività di raccolta fondi;
- 9) ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non;
- 10) stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per l'affidamento in gestione di proprie attività, inerenti la tutela dei diritti del minore e la procedura adottiva.

L'Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa, evento, attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle descritte dall'oggetto sociale, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

#### **ART. 5 – Risorse economiche:**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione della attività istituzionale ovvero delle attività ad essa direttamente connesse, nel rispetto di quanto disposto del D. Lgs. n. 460 del 1997.

#### **ART. 6 - Organi dell'Associazione sono:**

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e scadono con l'approvazione del bilancio; le cariche sociali, con eccezione del Collegio dei Revisori, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Tutti i Consiglieri ed i Revisori sono rieleggibili.

**ART. 7** – L'Assemblea è costituita dai soci.

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori;
- approvare i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare le modifiche allo Statuto;
- deliberare sull'orientamento generale dell'attività dell'Associazione;
- autorizzare l'estinzione o la trasformazione dell'Ente e deliberare la destinazione del suo patrimonio in caso di scioglimento e nominare i Liquidatori.

La convocazione dell'Assemblea avviene per avviso esposto nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata, tramite comunicazione ai soci in regola a mezzo lettera o, qualora comunicato dai soci, tramite posta elettronica.

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno i tre decimi del Consiglio Direttivo o un decimo dei Soci.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno, entro il 30 di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

L'assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci più uno.

L'assemblea in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, per le modifiche riguardanti l'atto costitutivo e lo statuto, delibera con la presenza in proprio o per delega di almeno  $\frac{1}{4}$  (un quarto) dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La decisione avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non potrà rappresentare più di quindici soci.

**ART. 8** – L'ammissione dei soci è decisa con insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Ogni socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale.

**ART. 9** – I soci si dividono in:

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci onorari

Sono soci ordinari coloro che hanno realizzato l'adozione attraverso il CIAI.

Sono soci sostenitori coloro che sostengono l'Associazione e si impegnano a contribuire al perseguimento delle sue finalità.

Sono soci onorari coloro che abbiano notevolmente contribuito a diffondere la cultura del

rispetto e della difesa dei diritti dell'infanzia o abbiano contribuito allo sviluppo dell'attività dell'associazione. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo e non sono tenuti al pagamento della Quota Sociale.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nonché uguale diritto di voto nelle assemblee ed uguale diritto di elettorato attivo e passivo negli organi sociali, senza riserve per ciascuna categoria di soci.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile.

**ART. 10** – Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione, e' quello risultante dal libro soci a seguito di comunicazione scritta del socio al momento dell'iscrizione o per variazione successiva.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

Tutti i Soci sono impegnati a contribuire al raggiungimento dei fini dell'Ente prestando proprie risorse o la propria attività personale, spontanea e gratuita, coordinata con i fini propri dell'Associazione, senza fini di lucro, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni;
- decadenza a seguito del mancato pagamento della quota associativa. Il socio decaduto per il mancato pagamento della quota associativa e che successivamente la regolarizzi è di diritto iscritto a libro soci senza delibera del Consiglio Direttivo.
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata e comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata r.r.. Contro tale delibera il socio escluso può, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, proporre appello all'Assemblea, la quale deciderà nella prima seduta utile in via definitiva ed inappellabile.

**ART. 11** - L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da un numero dispari di membri, variabile da cinque a undici, secondo la deliberazione dell'Assemblea che li nomina.

In sede di rinnovo delle cariche, i Consiglieri, tra i Consiglieri eletti, eleggeranno il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.

Qualora venisse a mancare un Consigliere, compreso il Presidente o il Vicepresidente, i rimanenti Consiglieri provvederanno alla sua sostituzione per cooptazione a titolo provvisorio sino alla prossima Assemblea, la quale provvederà in modo definitivo con scadenza di mandato omogenea a quella del Consiglio in carica.

In caso di mancanza del Presidente, il Vicepresidente assume temporaneamente la carica di Presidente sino a che non si sia provveduto alla sostituzione; in tale periodo il Vicepresidente sostituito acquisisce tutti i poteri riservati dal presente Statuto al Presidente.

La cessazione del Consiglio per scadenza ha effetto dalla data di ricostituzione della

maggioranza assoluta del Consiglio per effetto delle nuove nomine. Le dimissioni o revoche hanno effetto immediato. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio deve ritenersi decaduto e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata con urgenza dal Consiglio uscente ovvero, in sua inerzia, dal Presidente del Collegio dei Revisori.

La revoca di un Consigliere o dell'intero Consiglio Direttivo può avvenire solamente per comportamento teso ad impedire o a danneggiare l'attività dell'Associazione.

La revoca è effettuata su deliberazione dell'Assemblea e deve essere notificata per raccomandata al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori; l'Assemblea provvede contestualmente alla nomina del nuovo Consigliere o dei nuovi Consiglieri.

**ART. 12** - Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Associazione, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente. Il Presidente, inoltre, rappresenta l'Associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione; egli può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'Associazione e nominare, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti. La rappresentanza dell'Associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri Delegati nei limiti delle rispettive deleghe.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest'ultimo ovvero in caso di assenza o impedimento.

**ART. 13** - Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri; l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura del Presidente o di persona da egli espressamente delegata ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
- b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i Consiglieri e Revisori almeno tre giorni prima del Consiglio.

Adempite le formalità suddette il Consiglio sarà ritenuto valido in presenza della metà più uno dei consiglieri in carica, mentre in mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri ed i Revisori.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente.

**ART. 14** - Il Consiglio Direttivo detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione.

Il Consiglio potrà nominare al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri del Consiglio con facoltà di delega a terzi.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di :

- delineare le linee guida dell'Associazione;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare l'importo della quota associativa annuale.

**ART. 15** - Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri anche non associati, i quali devono essere dotati di adeguata professionalità.

Il Collegio dovrà vigilare sulla corretta e prudente redazione, esprimendo il relativo parere, del bilancio; dovrà verificare il corretto e prudente impiego delle risorse dell'Ente, la corretta gestione delle erogazioni e dei servizi, nonché l'osservanza delle norme di statuto.

Il Collegio relazionerà al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea annualmente sulla propria attività e può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori, per quanto non descritto nello Statuto, comprese le cause di ineleggibilità, si fa riferimento a quanto previsto per il Collegio Sindacale delle società per azioni non quotate.

**ART. 16** - L'esercizio dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo per l'anno precedente, che dovrà raccogliere il parere preventivo favorevole del Collegio dei Revisori; il bilancio dovrà essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit e, in mancanza o integrazione, utilizzando i principi contabili relativi ai bilanci delle società per azioni.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

**ART. 17** - Lo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa è proposto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica. Tale delibera dovrà ottenere il parere favorevole dell'Assemblea che provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri.

Il patrimonio residuo della Associazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a cura dei Liquidatori, su indicazione del Consiglio nella delibera di nomina, ad altre Onlus, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 18** - Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni.